



## **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Lombardia.**

**CIG 8395366B2E**

**RA 049/20/PA**

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	<b>4</b>
1. PREMESSE .....	4
2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA.....	5
<b>2.1 Utilizzo del Portale fornitori</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2 Dotazione tecnica minima</b> .....	<b>6</b>
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO .....	8
<b>3.1 Documenti di gara</b> .....	<b>8</b>
<b>3.2 Chiarimenti</b> .....	<b>9</b>
<b>3.3 Comunicazioni</b> .....	<b>10</b>
<b>3.4 Modalità di supporto</b> .....	<b>11</b>
4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO .....	11
<b>4.1 oggetto dell'appalto</b> .....	<b>11</b>
<b>4.2 importo</b> .....	<b>11</b>
5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	12
<b>5.1 Durata</b> .....	<b>12</b>
<b>5.2 Opzioni e rinnovi</b> .....	<b>12</b>
6. RISCHI DA INTERFERENZA.....	13
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	13
8. REQUISITI GENERALI .....	15
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
<b>9.1 REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ</b> .....	<b>16</b>
<b>9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</b> .....	<b>16</b>
<b>9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale</b> .....	<b>18</b>
<b>9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</b> .....	<b>19</b>
<b>9.5 Indicazioni per i Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i Consorzi stabili</b> .....	<b>21</b>
10. AVVALIMENTO .....	21
11. SUBAPPALTO .....	23
12. GARANZIA PROVVISORIA .....	23
13. SOPRALLUOGO .....	27
14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	29
17. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE .....	30
<b>17.1 Domanda di partecipazione</b> .....	<b>30</b>
<b>17.2 Documento di gara unico europeo</b> .....	<b>34</b>
<b>17.3 Documentazione a corredo</b> .....	<b>36</b>
18. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ON LINE .....	38
19. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE .....	44
20. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE .....	45

21. MODIFICHE ALLA PROCEDURA.....	46
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	46
<b>22.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....</b>	<b>47</b>
<b>22.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....</b>	<b>49</b>
<b>22.3 Metodo per il calcolo dei punteggi TECNICI.....</b>	<b>54</b>
<b>22.3 Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica.....</b>	<b>54</b>
23. INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	55
24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL’AREA “RISPOSTA DI QUALIFICA” DELLA RDO ON LINE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	55
25. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	56
26. APERTURA DELLE AREE “RISPOSTA TECNICA” E “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	57
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	58
28. ULTERIORI NOTE.....	58
29. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	59
30. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	64
31. ACCESSO AGLI ATTI.....	65
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	65
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	65

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DEL SERVIZIO A CHIAMATA PER LA SANIFICAZIONE ANTI COVID-19, PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 098 del 9 ottobre 2020, Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. e d’ora in poi anche solo “Stazione appaltante”) ha deliberato di affidare **il servizio in oggetto**.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi anche solo “Codice”).

Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi della Regione Lombardia (*CODICE NUTS ITC4*)

CPV 90919200 servizio di pulizia - prestazione principale;

CPV 90920000 servizio di sanificazione - prestazione secondaria.

CIG 8395366B2E

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, ha facoltà di individuare distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto sarà nominato in fase di stipula del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il sig. Antonio Panaro

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, all’interno del Portale fornitori della Stazione appaltante <https://fornitori.sportesalute.eu> (d’ora in poi anche solo “Portale fornitori”) mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d’ora in poi anche solo “RDO on line”) come meglio specificato al successivo paragrafo 15.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione/offerta all’interno del Portale fornitori nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento “Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte” (d’ora in poi anche solo “Istruzioni operative”) allegate al presente Disciplinare.

## **2. UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI E DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

### **2.1 UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI**

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la Stazione appaltante, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori della Stazione appaltante (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.sportosalute.eu/>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution" o anche "Gestore del sistema").

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

Il Gestore del sistema è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario pertanto richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

In caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi anche solo "Raggruppamento temporaneo" o "Raggruppamento")/GEIE/Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (d'ora in poi anche solo "Aggregazione di imprese di rete")/Consorzio deve essere:

- la mandataria, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di imprese di rete);
- il Consorzio stesso (in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice nonché Consorzio ordinario di concorrenti – d'ora in poi anche solo "Consorzio ordinario"),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimento, a ricevere tutte le comunicazioni riferite alla presente procedura di gara (ivi comprese le risposte ai quesiti pervenuti), a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta, laddove richiesto, da tutti gli operatori

economici raggruppati, aggregati o consorziati, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

La richiesta di abilitazione deve essere completata entro il termine indicato nel documento "Scadenze". Oltre tale data l'abilitazione non potrà essere garantita.

Il soggetto che fosse eventualmente già abilitato al Portale fornitori non deve richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori (ai recapiti indicati al successivo paragrafo 3.4) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione appaltante, e la password.

## **2.2 DOTAZIONE TECNICA MINIMA**

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.sportesalute.eu/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Il limite di caricamento fissato per il singolo file è pari a 100 MB tuttavia si consiglia di caricare file di dimensioni non superiori ai 10 MB per evitare rallentamenti in fase di predisposizione della risposta causati dal Service provider utilizzato dal concorrente.

E' onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- (per file di dimensioni inferiori ai 25 MB) lo strumento di verifica presente all'interno del Portale fornitori;
- (per file di dimensioni superiori ai 25 MB o per i file per i quali lo strumento di verifica presente sul Portale fornitori restituisce un esito negativo) uno dei software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:

- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di Imprese di rete/Consorzio, la firma digitale deve essere posseduta:

- in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- in caso di Aggregazione di Imprese di rete, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici partecipanti all'Aggregazione;
- in caso di Consorzio ordinario nonché Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli Operatori economici indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

### **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, MODALITA' DI SUPPORTO**

#### **3.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
- 4) Scadenze;
- 5) Spese di pubblicazione;
- 6) DGUE "Documento di gara unico europeo";



- 7) Allegato A “Domanda di partecipazione”;
- 8) Allegato B “Dichiarazione relativa ai familiari conviventi”;
- 9) Allegato C “Dichiarazione di avvalimento”;
- 10) Allegato D “Modulo offerta economica”;
- 11) Capitolato d’oneri e tecnico e prestazionale relativi allegati;
- 12) Protocollo COVID-19 e “Linee Guida ODC”;
- 13) Dettaglio calcolo basa d’asta
- 14) Schema di contratto;
- 15) DUVRI.

Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene

La documentazione sopra elencata è liberamente scaricabile:

- all’interno dell’area “Società Trasparente” del sito istituzione della Stazione appaltante ([www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all’interno dell’area “Bandi e Avvisi in corso” del Portale fornitori;
- all’interno dell’area “Allegati” della RDO on line per i soli soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line.

**Con le medesime modalità verranno inoltre pubblicate le eventuali rettifiche/modifiche al Bando di gara e alla restante documentazione sopra elencata nonché le risposte ai chiarimenti richiesti dai soggetti interessati.**

### **3.2 CHIARIMENTI**

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, entro il termine indicato nel documento “Scadenze”, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Ai soggetti che hanno effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione via PEC con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non rispondere ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **3.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, è richiesto obbligatoriamente di indicare, in sede di registrazione al Portale fornitori, l'indirizzo PEC o, solo per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate dalla Stazione appaltante nella cartella personale disponibile sul portale (Area "Messaggi ricevuti" della RDO on line).

A seguito dell'invio del messaggio da parte della Stazione appaltante, il soggetto che ha effettuato l'accesso alla RDO on line riceverà una notifica all'indirizzo PEC fornito in sede di registrazione al Portale fornitori.

Il concorrente, con l'accesso alla RDO on line, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO on line, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale fornitori.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice nonché Consorzio ordinario la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui verrà ritenuto opportuno, la Stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura a mezzo PEC, ovvero a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori ovvero al momento della presentazione dell'offerta.

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica

certificata; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

### **3.4 MODALITÀ DI SUPPORTO**

Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a [supportoconi@bravosolution.com](mailto:supportoconi@bravosolution.com) (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).

## **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO**

### **4.1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Lombardia, come meglio specificato nel Capitolato tecnico e speciale d'appalto e relativi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti). Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto”.

### **4.2 IMPORTO**

L'importo complessivo di gara, riferito alla durata contrattuale di 36 mesi, è pari ad **€ 1.113.980,71+IVA** così suddiviso:

- a) **€ 813.980,71+IVA** importo per le prestazioni di pulizia ordinaria (giornaliera e periodica);
- b) **€ 300.000,00+IVA** importo massimo stimato, non soggetto a ribasso, per la contabilizzazione delle prestazioni relative alla sanificazione e a quelle straordinarie di pulizia a richiesta, così come meglio specificato nel Capitolato tecnico.

L'impresa partecipante dovrà formulare offerta a valere sui seguenti importi:

- **€ 813.980,71+IVA** per le prestazioni di pulizia;
- **€ 0,70/mqoltre IVA** per il servizio di sanificazione.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

Gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 643.768,36+IVA**

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

## **5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **5.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio.

### **5.2 OPZIONI E RINNOVI**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 371.326,90 (di cui € 271.326,90 soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni di pulizia ordinaria, ed € 100.000,00, non soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni straordinaria a richiesta), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico affidatario mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

In caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto.

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario, alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.670.971,06 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

- a) importo complessivo pari ad € 1.113.980,71+IVA (durata contrattuale di 36 mesi);
- b) importo massimo stimato per il rinnovo contrattuale pari ad € 371.326,90+IVA (12 mesi);
- c) importo massimo stimato per la proroga tecnica pari ad € 185.663,45+IVA (6 mesi).

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

## 6. RISCHI DA INTERFERENZA

Per le attività oggetto del presente appalto si è proceduto alla stima dei costi per la eliminazione/riduzione dei rischi di interferenza, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e a tal fine è stato predisposto il D.U.V.R.I. - "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" allegato al presente disciplinare.

Come indicato dal D.U.V.R.I. gli oneri per il rischio da interferenza sono nulli.

## 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Vista la natura del presente appalto, che non prevede alcuna suddivisione in Prestazione principale e secondaria, non è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti temporanei verticali e misti.

Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggioritaria di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese di rete.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le Imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il Consorzio ordinario è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi, nonché ai consorziati non indicati, **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice è tenuto ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Ai consorziati eventualmente indicati dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'Aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b) o c) del Codice ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario oppure di una Aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **8. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del Codice. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del Codice), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del Codice), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.



La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi utilizzando la messaggistica della RDO on line.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **9.1 REQUISITI DI DONEITA'**

- a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione, Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della D.L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "F" di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- a) Aver realizzato un fatturato specifico complessivo nel settore di pulizia svolto presso uffici aziendali di enti pubblici o privati, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 1.000.000,00+IVA;
- b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di sanificazione presso uffici aziendali di enti pubblici o privati riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 200.00,00+IVA.



Tali requisiti sono richiesti in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale).

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato di cui sopra tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte delle Imprese che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal Codice. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte delle Imprese del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi come di seguito evidenziato.

Gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito\_è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte corredati della nota integrativa, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'Impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;
- uno o più certificati rilasciati e vistati da committenti pubblici o dichiarazioni di privati che attestino la regolare esecuzione, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Tali certificati (o dichiarazioni) dovranno riportare, in modo dettagliato e compiuto, le prestazioni eseguite dal concorrente

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

### **9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- a) un servizio di pulizia svolto presso uffici aziendali di enti pubblici o privati, e riferito ad un unico contratto, di importo minimo pari a € 240.000,00+IVA;
- b) un servizio di sanificazione svolto presso uffici aziendali di enti pubblici o privati, e riferito ad un unico contratto, di importo minimo pari ad € 70.000,00+IVA.

Per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisito, dovranno essere prese in considerazione le prestazioni iniziate ed ultimate nel periodo indicato, ovvero la parte di esse ultimata nel periodo stesso, per quelle iniziate in epoca precedente, ovvero la sola parte effettuata nel caso di Contratto in corso di esecuzione al termine del periodo.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione del certificato di regolare esecuzione rilasciato e vistato dal committente pubblico o dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- c) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti [ad es.: UNI EN 13549], valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

Il concorrente deve garantire la validità del certificato per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

- d) Possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – o alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante registrazione EMAS oppure, in caso di UNI EN ISO 14001:2015, un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del Codice la Stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Il concorrente deve garantire la validità del certificato per tutto lo svolgimento della procedura nonché per tutta la durata contrattuale.

#### **9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un Raggruppamento temporaneo costituito oppure di una Aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti temporanei.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)** deve essere posseduto da:

- a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;

- c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a), b) e c) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 9.1 lettera a). L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

L'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia "E".

I requisiti relativi al fatturato specifico di cui al **paragrafo 9.2 lettere a) e b)** devono essere singolarmente soddisfatti dal Raggruppamento temporaneo orizzontale/Consorzio ordinario nei termini di seguito indicati: in misura non inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo/Consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo verticale/Consorzio ordinario il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale deve essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici/Consorziate esecutrici. Nel Raggruppamento misto si applica la regola del Raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente **paragrafo 9.3 lettere a)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo verticale/Consorzio ordinario il servizio di punta richiesto nella prestazione principale deve essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie deve essere dimostrato dalle mandanti esecutrici/Consorziate esecutrici. Nel Raggruppamento misto si applica la regola del Raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che saranno eseguite in Raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti di cui al precedente paragrafo **9.3 lettera c) e d)** devono essere posseduti da:

- a. [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento/GEIE;
- b. [Nel caso di Consorzio ordinario] da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- c. [Nel caso di Aggregazione di imprese di rete] da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## 9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel** Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- a) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, da tutte le consorziate esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)**;
- b) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che partecipa in proprio, direttamente dal Consorzio;
- c) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che esegue le prestazioni tramite proprie consorziate, da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al **paragrafo 9.1 lettera a)**.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal Consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle proprie consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

## 10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento temporaneo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del requisito di cui al precedente **paragrafo 9.1 lettera a)**.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni **paragrafo 9.3 lettere c) e d)** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara o la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il quale richiede per iscritto, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 22.280,71 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN



IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per gara relativa alla Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e del servizio a chiamata per la sanificazione anti Covid-19, presso le sedi della Regione Lombardia. CIG 8395366B2E – RA049/20/PA;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs. 82/2005, o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- A. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
- I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, da,
  - II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- B. copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
- I. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;  
ovvero, da,
  - II. autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto, con firma digitale del Notaio, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- C. copia informatica del documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.

Il documento cartaceo deve essere costituito:

- I. dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- II. documentazione attestata i poteri di firma del fideiussore:
  - autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante unitamente alla copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità alla data fissata per la presentazione delle offerte;  
ovvero, in luogo dell'autodichiarazione,

- autentica notarile.

La conformità del documento all'originale deve esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/certificazione ambientale 14001/inventario di gas ad effetto serra/impronta climatica (carbon footprint) di prodotto/rating di legalità/modello organizzativo/certificazione social accountability 8000/sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001/certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) dalla/e consorziata/e.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del Consorzio e/o (solo per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c del Codice) delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al Raggruppamento temporaneo, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

E' sanabile - e quindi non è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **13. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 76/2020 non è previsto.

Per facilitare la conoscenza dei siti oggetto dell'appalto, vengono allegate le planimetrie dei siti interessati.

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

In virtù di quanto disposto dall'art. 65 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», c.d. Decreto Rilancio, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020.

**Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).**

### **15. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale fornitori della Stazione appaltante mediante lo strumento della RDO on line.

Per partecipare sarà necessario completare le azioni di seguito descritte, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- A. richiedere l'abilitazione al Portale fornitori;
- B. effettuare l'accesso alla RDO on line riferita alla presente gara;
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
  - 1) indicare la forma di partecipazione;
  - 2) inserire la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione di cui al successivo paragrafo 17;
- D. accedere all'area "Risposta tecnica" della RDO on line e inserire la documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 18;
- E. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line e inserire la documentazione

relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 19 e ribadire a video la propria offerta;

F. inviare la risposta alla RDO on line.

**La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta tecnica ed economica devono pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre il termine indicato nel documento "Scadenze" (termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte), termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.**

Il sistema non accetta Domande di partecipazione/Offerte presentate con modalità differenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area Risposta economica **costituirà causa di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Gli allegati al presente Disciplinare sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese le certificazioni richieste ai fini della partecipazione nonché quelle richieste ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Il sistema telematico non consente la trasmissione della risposta alla RDO on line dopo il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- ogni altra ipotesi di soccorso istruttorio menzionata nel presente documento.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line, le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA DELLA RDO ON LINE**

### **17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Impresa partecipa alla gara (Impresa singola, Consorzio, Raggruppamento temporaneo, Aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, Aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna Impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) o c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato/le consorziate per il quale/le quali concorre alla gara.

La mancata indicazione, da parte del Consorzio di cui all'art. 45, lettera b) del Codice, del consorziato/delle consorziate per il quale/le quali concorre alla gara, è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, lettera c) del Codice non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'Allegato A il sottoscrittore:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara il possesso del requisito di cui al precedente **paragrafo 9.1 lettera a)**;
3. in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico consultabile sul sito internet della Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica;
9. dichiara di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al trattamento dei dati personali per le basi giuridiche e finalità indicate nell'informativa presente sul Portale fornitori;
10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
  - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
  - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;



Si precisa che, così come novellato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non si dovrà procedere, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.

11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:

- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
- b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;

Il soggetto di cui si intende avvalere deve essere indicato nel DGUE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE/Consorzio/Aggregazione di Imprese di rete, devono essere fornite, nell'Allegato A, le seguenti ulteriori dichiarazioni:

#### **Per i Raggruppamenti temporanei o GEIE**

12. dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno del Raggruppamento/GEIE.

#### **Per i Consorzi ordinari**

13. dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno del Consorzio.

#### **Per i Raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti**

14. dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

#### **Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

15. dichiarazione contenente l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre;



16. dichiarazione contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

17. dichiarazione contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

18. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituito] contenente le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'Aggregazione.

19. [In caso di Raggruppamento temporaneo costituendo] dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura (se sono previste prestazioni principali e secondarie), ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite all'interno dell'aggregazione.

La domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

La domanda è resa e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

## 17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (nelle parti evidenziate in azzurro, se pertinenti) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Allegato C "Dichiarazione di avvalimento" reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
  - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), o copia autenticata digitalmente, nelle modalità di cui all'art. 25 del D.lgs 82/2005, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria;

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **paragrafo** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. **lettera a)** del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **paragrafo 9.2 lettera a) e b)** del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **paragrafo 9.3 lettera a) e b)** del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al **paragrafo 9.3 lettera c) e d)** del presente Disciplinare.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio e dai consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese dal concorrente (nonché dall'eventuale ausiliaria) anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice dovranno essere rese per entrambi suddetti soci.

### 17.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, nelle modalità indicate al precedente paragrafo 12;
2. [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice] copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
3. Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, idonea pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
4. Copia della registrazione EMAS, idonea pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto o copia della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 idonea pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;
5. [Nel caso di dichiarazione rese da un procuratore solo nel caso] in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura] copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
6. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
7. **[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice]** Copia della documentazione (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte) di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

#### 17.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE già costituiti/Consorzi

- a) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo e statuto del Consorzio.

Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio devono espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale del Raggruppamento temporaneo e l'atto costitutivo del Consorzio, presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- b) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- c) Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

**Per le Aggregazione di Imprese di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento temporaneo costituito o costituendo:**

- d) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituito:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- e) **in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo:** Copia autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

## **18. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ON LINE**

Nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) (a pena di esclusione) Relazione tecnica, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, contenente, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 22.2, l'indicazione dei seguenti elementi:

### **1. Sistema organizzativo di fornitura dei servizi.**

Occorre descrivere lo schema che l'impresa intende approntare in rapporto ai compiti e obiettivi dei servizi da affidare (l'organizzazione aziendale nelle sue varie articolazioni, organigrammi, suddivisi per profili professionali con responsabilità gestionali ed esecutivo/operative, organizzazione territoriale, sistemi organizzativi, gestione e controllo aziendale).

Verranno maggiormente apprezzate le soluzioni che propongono una struttura snella ma al contempo dettagliata sia a livello di funzione di gestione, coordinamento e controllo che di funzioni operative e di interfaccia con la committenza.

La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della coerenza della struttura proposta rispetto alla contestualizzazione degli immobili oggetto dell'appalto.

### **2. Metodologie/modalità tecnico-operative di intervento per lo svolgimento delle pulizie ordinaria, anche in relazione alla programmazione di interventi indicati.**

Occorre indicare il tipo di prestazione e la metodologia/modalità di intervento con riferimento ai diversi ambienti degli edifici (atri, scale, corridoi, uffici, servizi igienici, aree esterne, ecc.), alle superfici da trattare (tipologia di pavimentazione, superfici verticali, superfici vetrose, tendaggi vari, ecc.), all'impiego di attrezzature, di macchinari e di prodotti e alle relative tempistiche indicate, per quanto riguarda le attività di pulizia ordinaria.

Occorre altresì indicare il numero di addetti che l'impresa ritiene adeguato per lo svolgimento del servizio di pulizia ordinaria in relazione al monte ore annuale previsto per ciascuno di essi.

Non dovranno essere compresi nel computo del numero di addetti posizioni dirigenziali, quali: direttori d'area, responsabile della qualità o della sicurezza, il responsabile del servizio/supervisor responsabili, ovvero al netto di tutte le figure professionali necessarie ai servizi di gestione, coordinamento e controllo del servizio.

Verrà valutata l'adeguatezza del Gruppo di lavoro alle prestazioni richieste nel Capitolato.

Verranno maggiormente apprezzate le soluzioni ottimali che descrivono in modo dettagliato, contestualizzato ed efficace, per tipologia di prestazione richiesta, la metodologia/modalità di intervento nei diversi ambienti e superfici con riferimento all'uso di attrezzature, di macchinari e di prodotti e alle frequenze indicate per il servizio di pulizia ordinaria.

### **3. Misure per la riduzione degli impatti ambientali e contenimento degli impatti ambientali del servizio.**

La proposta dovrà descrivere le misure di gestione ambientale che si intende proporre durante l'erogazione dei servizi di pulizia in termini di procedure, modalità operative e soluzioni finalizzate alla minimizzazione dei prodotti e dei consumi energetici, idrici ed elettrici.

Verranno maggiormente apprezzate le soluzioni più efficaci in termini di ottimizzazione/minimizzazione dei consumi energetici, idrici ed elettrici nonché di prodotti di pulizia.

Verrà altresì apprezzate le proposte finalizzate all'efficacia del servizio anche come maggiore sensibilizzazione all'adozione di misure di tutela ambientale.

### **4. Strategie atte a garantire la continuità degli operatori assegnati e l'immediatezza e l'adeguatezza delle sostituzioni.**

Occorre descrivere le soluzioni che si intende proporre per garantire la continuità degli operatori assegnati e le modalità di sostituzione del personale in caso di necessità (ferie, malattia, ecc.).

Verranno apprezzate maggiormente le soluzioni riducano al minimo il turn over degli operatori, al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali ove viene svolto il servizio e che garantiscano tempestività ed adeguatezza nelle sostituzioni, nonché la capacità di affrontare situazioni straordinarie, non previste o non programmate, relative sempre alla sostituzione del personale.

### **5. Gestione delle emergenze e tempistiche degli interventi.**

Verranno considerate nell'ambito della relazione tecnica la tempistica e la modalità di gestione e di organizzazione del personale con relativi sistemi di comunicazione adottati, per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie.

### **6. Soluzioni tecniche per l'automazione delle operazioni.**

Occorre illustrare le soluzioni tecniche adottate per la meccanizzazione delle operazioni di pulizia indicando:

- tipologia, caratteristiche tecniche;
- quantità del parco mezzi e delle attrezzature utilizzate, precisando se si tratta di beni nuovi o di fabbrica;
- eventuali apparecchiature innovative a livello di nuove tecnologie e funzionalità;



- modalità di utilizzo e di manutenzione;
- loro custodia nel periodo di inattività;
- gli aspetti legati alla sicurezza;
- efficienza della dotazione tecnologica, anche in termini di minore impatto ambientale.

Saranno valutate l'idoneità e la pertinenza della consistenza quantitativa e qualitativa, la modernità e la tecnologia avanzata nonché gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sarà maggiormente apprezzato l'uso di macchinari nuovi di fabbrica, di CLASSE minima A o Energy star, con ridotta rumorosità, la disponibilità degli stessi presso depositi il più vicino possibile alle sedi di intervento.

#### **7. Monte ore complessivo per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria.**

Occorre indicare il monte ore complessivo (riferito alla durata contrattuale di 36 mesi) che l'impresa ritiene effettivamente necessario per l'effettuazione del solo servizio di pulizia ordinaria, sia quotidiana sia periodica tenendo conto di tutti gli immobili.

Il monte ore complessivo non dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore al monte ore indicato nel Capitolato tecnico.

Non dovranno essere comprese nel computo del monte ore effettivo posizioni dirigenziali, quali: direttori d'area, responsabile della qualità o della sicurezza, il responsabile del servizio/supervisor responsabili, ovvero il monte ore proposto dovrà essere al netto di tutte le ore necessarie ai servizi di gestione, coordinamento, supervisione e controllo del servizio stesso.

In offerta dovrà comunque essere inserita un'apposita tabella con il monte ore determinato per l'effettuazione dei servizi di gestione, coordinamento e controllo del servizio.

Pertanto, per una maggiore comprensione, si specifica che dovrà essere indicato:

- Monte ore (sia annuale che mensile) effettivamente necessario per l'effettuazione del solo servizio di pulizia ordinaria (quotidiana e periodica)
- Monte ore determinato per l'effettuazione dei servizi di gestione, coordinamento e controllo del servizio.

#### **8. Formazione professionale degli operatori.**

Occorre descrivere il percorso formativo e di aggiornamento con particolare attenzione alle proposte di programma formativo sulle misure di gestione/tutela ambientale adottate, rivolto al personale addetto al servizio che si intende proporre, con esclusione della formazione prevista per legge (contratti di formazione, apprendistato).



Verrà maggiormente apprezzata l'offerta che assicuri una professionalità degli operatori impiegati atta a garantire la regolare e corretta esecuzione del servizio per tutta la durata del contratto con particolare attenzione alle proposte di programma formativo sulle misure di gestione/tutela ambientale adottate.

#### **9. Modalità e strumentazione per la valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati.**

Occorre descrivere una proposta progettuale che illustri:

- le procedure di verifica dei livelli di servizio;
- le modalità di attivazione di possibili azioni preventive;
- le modalità di attivazione di possibili azioni correttive.

Tale proposta deve essere finalizzata ad illustrare le metodologie, gli strumenti, le attrezzature per la progettazione - predefinizione per la verifica dei livello di servizio e in particolare deve definire:

- gli strumenti di controllo;
- i criteri di misurazione/valutazione del servizio;
- la costruzione e la definizione degli indicatori;
- gli strumenti atti alla misurazione dei risultati.

Verranno maggiormente apprezzate le proposte che descrivono:

- in modo dettagliato, contestualizzato ed efficace, la metodologia/modalità di valutazione e controllo della qualità del servizio;
- modulistica/strumentazioni/report ritenuti di semplice utilizzo, fruibili e al contempo attendibili per rilevare la qualità dei servizi erogati.

#### **10. Proposte migliorative.**

Occorre illustrare le proposte migliorative aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'appalto quali a titolo indicativo e non esaustivo: gli incrementi delle frequenze delle operazioni di pulizia, ed i servizi igienici, soluzioni tecnologiche a supporto del servizio.

Tali proposte devono intendersi ricomprese nel prezzo offerto in sede di gara.

Verranno maggiormente apprezzate le proposte che garantiscano una migliore e più efficiente gestione del servizio.

La Relazione tecnica deve pertanto essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 22.1, strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà pertanto consentire alla Commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al precedente paragrafo 22.1.

La Relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di 40 cartelle (pagina formato A4 scritta con carattere minimo "arial 10", interlinea singola, spaziatura normale), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l'offerta e dovrà contenere almeno gli elementi sopra indicati.

Nel conteggio sopra indicato non rientrano i layout, i Curricula e i video.

Eventuali video dovranno essere caricati sul sistema o incorporati all'interno della relazione.

- b) Documento attestante l'attribuzione del Rating di legalità con evidenza del punteggio assegnato;
- c) Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata alla prestazione principale (pulizie), o in alternativa, copia della Certificazione norma ISO 45001:2018 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata alla prestazione principale (pulizie);
- d) Copia della Certificazione SA 8000:2014 idonea, pertinente e proporzionata alla prestazione principale (pulizie);
- e) Copia Certificazione ISO 37001:2016 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata alla prestazione principale (pulizie);

Nel conteggio sopra indicato non rientrano eventuali layout, Curricula e video.

Eventuali video dovranno essere caricati sul sistema o incorporati all'interno della relazione.

- f) Progetto di assorbimento, sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 30, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguenza che il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto;
- g) Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, con la quale si autorizza la Stazione appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

oppure, in alternativa,

Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, con la quale non si autorizza la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno richieste in sede di una eventuale verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La documentazione tecnica (con esclusione dei documenti per i quali non viene richiesta la sottoscrizione) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la documentazione tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento temporaneo;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nella documentazione tecnica non vanno riportate, pena l'esclusione dalla procedura di gara, quotazioni economiche attinenti l'oggetto della presente procedura di gara o altre indicazioni economiche atte a consentire di ricavare l'offerta economica.

L'offerta tecnica formerà parte integrante del contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.

## 19. CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ON LINE

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) (A pena di esclusione) Allegato D "Modulo offerta economica", sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:
- I. Ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, fino alla seconda cifra decimale.
  - II. stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.
  - III. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Si precisa che i costi di cui ai precedenti punti 2 e 3 non rappresentano per la Stazione appaltante un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tutti i valori offerti dovranno intendersi al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

**Non è ammessa, a pena di esclusione, l'indicazione di un valore negativo, pari o superiore al 100%.**

L'offerta formulata dovrà essere comprensiva di qualsiasi altro servizio indicato nel presente documento, negli altri documenti di gara nonché nell'offerta tecnica inserita nell'area "Risposta tecnica" della RDO on line. Nessun ulteriore costo aggiuntivo potrà pertanto essere richiesto alla Stazione appaltante (comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio) in quanto il prezzo di aggiudicazione includerà ogni costo.

Il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, il Modulo offerta economica deve essere sottoscritto:

- nel caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice, nonché Consorzio ordinario, dal Consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazione di Imprese di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso percentuale offerto.**

In caso di discordanza tra il valore indicato a video e quello risultante dal Modulo offerta economica prevale il valore indicato nel Modulo offerta economica.

## **20. INVIO DELLA RISPOSTA ALLA RDO ON LINE**

Una volta allegata la documentazione richiesta ai precedenti paragrafi 17, 18, 19, è necessario inviare la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non sono accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta alla RDO on line non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte (anche al fine di ricevere adeguato supporto da parte del Servizio Assistenza Fornitori).

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non sono visibili alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che deve essere in stato “Pubblicata” al fine di essere presentata alla Stazione appaltante;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

## **21. MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte e, comunque, l'invio della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

In caso di modifiche nelle aree di risposta della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere il processo di invio della stessa.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte dalla Stazione appaltante.

## **22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti

punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (PT)	70
Offerta economica (PE)	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P<sub>totale</sub>) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE):  $P_{totale} = PT + PE$ .

Per il calcolo dei punteggi PT e PE verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all’unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro

## 22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

### **Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica**

*Ogni criterio o, laddove previsto, subcriterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.*

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Sistema organizzativo di fornitura dei servizi di pulizia e sanificazione	10	10		
2	Metodologie/modalità tecnico-operative di intervento per lo svolgimento delle pulizie ordinaria, anche in relazione alla programmazione di interventi indicati.	10	10		



n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
3	Metodologie/modalità tecnico-operative di intervento per lo svolgimento del servizio di sanificazione, sulla base del" Protocollo Covid-19 e delle Linee guida ODC"	5	5		
4	Misure per la riduzione degli impatti ambientali e contenimento degli impatti ambientali dei servizi.	5	5		
5	Strategie atte a garantire la continuità degli operatori assegnati e l'immediatezza e l'adeguatezza delle sostituzioni.	5	5		
6	Gestione delle emergenze e tempistiche degli interventi.	5	5		
7	Soluzioni tecniche per l'automazione delle operazioni.	5	5		
8	Monte ore effettivo complessivo per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria (quotidiana e periodica).	5		5	
9	Formazione professionale degli operatori.	4	4		
10	Modalità e strumentazione per la valutazione e controllo della qualità dei servizi.	4	4		
11	Proposte migliorative.	4	4		
12	Possesso del Rating di legalità, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.	2			1 Stelletta: 1 punto 2 Stellette: 1,5 punti 3 Stellette: 2 punti
13	Possesso della Certificazione OHSAS 18001:2007 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia ovvero, in alternativa, Copia della Certificazione norma ISO 45001:2018 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.	2			2

n°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
14	Possesso della Certificazione SA8000:2014 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.	2			2
15	Possesso della Certificazione ISO 37001:2016 (o successive revisioni), in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.	2			2
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

## 22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base del metodo del confronto a coppie

In tal caso il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Al concorrente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Nel caso in cui, con la media effettuata, nessun concorrente abbia ottenuto il valore unitario, verrà effettuata la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto ed ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, la valutazione di ogni elemento qualitativo verrà effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala indicata nella tabella che segue:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<b>Eccellente</b> Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	1
<b>Ottimo</b> Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.	0,90

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
<p><b>Molto Buono</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.</p>	0,80
<p><b>Buono</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p>	0,70
<p><b>Discreto</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p>	0,60
<p><b>Sufficiente</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,50
<p><b>Parzialmente adeguato</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.</p>	0,40
<p><b>Insufficiente</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0,20
<p><b>Non valutabile</b></p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p>	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, verrà effettuata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In presenza di una sola offerta verrà considerato come coefficiente definitivo la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari senza effettuare alcuna riparametrizzazione (non trova pertanto applicazione il precedente comma).

### **PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA**

Per il criterio numero 7 (**Monte ore effettivo complessivo per l'esecuzione del servizio di pulizia ordinaria**) è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base della seguente formula:

$$C_i = \left( \frac{MO_{off} - MO_{min}}{MO_{max} - MO_{min}} \right)$$

dove:

- $C_i$  = Coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- $MO_{off}$  = Monte ore offerto dal concorrente *i*-esimo;
- $MO_{min}$  = Monte ore minimo previsto nel capitolato tecnico;
- $MO_{max}$  = Monte ore più alto offerto dal miglior offerente.

### **PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE TABELLARE**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si segnala che, nel caso di partecipazione come Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di Imprese di rete:

- il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (criteri nn. 13, 14, 15) sarà attribuito in misura proporzionale (ad esempio in caso di Raggruppamento temporaneo con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo).
- il punteggio previsto per il possesso del Rating di legalità (criterio numero n. 12) sarà attribuito in misura proporzionale con riferimento alle stellette possedute da ciascuna Impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario.

Ad esempio:

Raggruppamento temporaneo composto da 3 Imprese (Impresa A, B, C)

Rating Impresa A: 3 Stellette

Rating Impresa B: 2 Stellette

Rating Impresa C: Assente

Il punteggio attribuito al Raggruppamento temporaneo è pari a 1,167 ottenuto sommando i seguenti punteggi:

Punteggio Impresa A: 1 (1/3 x 2)

Punteggio Impresa B: 0,667 (1/3 x 1,5)

Punteggio Impresa C: 0 (1/3 x 0)

Nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del Codice:

- il punteggio previsto per il possesso delle certificazioni (criteri nn. 13, 14, 15) sarà attribuito nel caso in cui la certificazione risulti posseduta:
  - dal Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice;
  - dal Consorzio o da una delle Imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice.
- il punteggio previsto per il possesso del Rating di legalità (criterio n. 12) sarà attribuito sulla base del Rating posseduto:
  - dal Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice;
  - dal Consorzio o da una delle Imprese consorziate indicate ai fini della partecipazione, nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice.

Qualora il Consorzio e la/e Consorziata/e esecutrice/i detengano il Rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il Rating di legalità più alto tra quelli posseduti dal Consorzio e dalla/e Consorziata/e esecutrice/i.

Nel caso in cui all'interno del Raggruppamento/GEIE/Aggregazione sia presente un Consorzio ordinario o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c), ai fini dell'attribuzione del punteggio sui criteri nn. 12, 13, 14, 15, si applicano le regole sopra definite per i Consorzi.

A esempio:

Raggruppamento temporaneo composto da 3 Imprese (Impresa A, B, C). L'Impresa C è un consorzio ordinario che partecipa con le Imprese D ed E.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno presi in considerazione anche i Rating delle Imprese partecipanti al Consorzio ordinario applicando le regole sopra definite.

Rating Impresa A: 3 Stellette

Rating Impresa B: 2 Stellette

Rating Impresa D: Assente

Rating Impresa E: 2 Stellette

Il punteggio attribuito al Raggruppamento temporaneo è pari a 1,250 ottenuto sommando i seguenti punteggi:

Punteggio Impresa A: 1 (1/4 x 2)

Punteggio Impresa B: 0,375 (1/4 x 1,5)

Punteggio Impresa D: 0 (1/4 x 0)

Punteggio Impresa E: 0,375 (1/4 x 1,5)

### 22.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TECNICI

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici per ciascun concorrente secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum n [P_{tn} * C_{ni}]$$

dove

- **PT<sub>i</sub>** = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo;
- **n** = numero totale dei criteri di valutazione (sopra elencati);
- **P<sub>tn</sub>** = punteggio tecnico attribuito al criterio di valutazione n-esimo;
- **C<sub>ni</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente i-esimo rispetto al criterio di valutazione n-esimo variabile tra zero e uno;
- **Σn** = sommatoria.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

### 22.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I punteggi relativi all'offerta economica, per ciascuna Impresa concorrente, verranno assegnati in base alla formula di seguito indicata:

**PE<sub>i</sub>** =

- per  $R_i \leq R_{soglia} = (X * R_i / R_{soglia}) * \text{Punteggio economico massimo}$ ;
- per  $R_i > R_{soglia} = [X + (1,00 - X) * [(R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})]] * \text{Punteggio economico massimo}$

dove:

- **R<sub>i</sub>** = valore offerto (ribasso) dal concorrente i-esimo;



- $R_{soglia}$  = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
- $X = 0,85$ ;
- $R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente.

### **23. INVERSIONE PROCEDIMENTALE**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la previsione di cui all'art. 133, comma 8, del Codice per cui ferme restando le garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, potrà essere attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) apertura, in seduta pubblica, delle Domande di partecipazione prodotte dagli operatori economici partecipanti (al solo fine di verificare "esclusivamente" la forma di partecipazione alla procedura);
- b) apertura, in seduta pubblica, e valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 26;
- c) apertura e lettura, in seduta pubblica, delle offerte economiche, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 26, e comunicazione graduatoria provvisoria;
- d) apertura e verifica, in seduta riservata, della documentazione amministrativa caricata, dal concorrente risultato primo in graduatoria, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 24
- e) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 27;
- f) aggiudicazione della procedura secondo quanto previsto al successivo paragrafo 29.

In relazione a quanto sopra si precisa che, AL SOLO FINE di permettere alla Commissione di prendere visione della forma di partecipazione indicata nell'Allegato A e consentire al sistema di attivare la fase di aperture delle "offerte tecniche" ed "economiche", sarà necessario procedere all'apertura e al congelamento dell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, senza che questo possa costituire presupposto di verifica/lettura della documentazione nella stessa contenuta (ad eccezione della Domanda di partecipazione).

### **24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'AREA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO ON LINE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le risposte sono acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l'ora indicate nel documento "Scadenze" presso la Direzione Acquisti della Stazione appaltante - Stadio Olimpico Curva Sud ingresso 18, stanza

1.46, 1° piano, 00135 Roma e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che sono comunicati ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti attraverso lo strumento della messaggistica della RDO on line almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **25. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) se ritenuto necessario.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Società Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

## 26. APERTURA DELLE AREE “RISPOSTA TECNICA” E “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO ON LINE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’area “Risposta tecnica” della RDO on line ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura dell’area “Risposta economica” della RDO on line contenente le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 22.

La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. 827/1924.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 27.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle aree “Risposta di qualifica” nonché “Risposta tecnica” della RDO on line;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente, mediante lo strumento della RDO on line, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

## **28. ULTERIORI NOTE**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

Nel caso di eventuale esclusione del concorrente primo classificato per motivi derivanti dalla valutazione della documentazione inserita nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line (nel caso di ricorso all'"inversione procedimentale") e/o dalla verifica di congruità, si provvederà nei confronti del concorrente che segue in graduatoria secondo le modalità precedentemente descritte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte (in esito alle verifiche della documentazione amministrativa, alla valutazione dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica ovvero alla congruità delle offerte medesime) non rileva ai fini del calcolo dei punteggi attribuiti alle offerte. Pertanto, in tali ipotesi, resterà ferma la graduatoria di gara già formulata e non si procederà quindi alla rideterminazione della stessa.

## **29. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla;
- non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara (in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice);
- (se la gara è stata aggiudicata) di non stipulare il contratto,

senza che i concorrenti (ivi compreso l'aggiudicatario) abbiano nulla a pretendere.

Di tale evenienza verrà data pubblicità:

- all'interno dell'area "Società Trasparente" del sito istituzione della Stazione appaltante ([www.sportesalute.eu](http://www.sportesalute.eu)), nella sezione dedicata alle procedure pubbliche;
- all'interno dell'area "Bandi e Avvisi in corso" del Portale fornitori.
- all'interno dell'area "Messaggi ricevuti" della RDO on line.

Al soggetto che ha effettuato almeno un accesso alla RDO on line perverrà comunque una comunicazione (via e-mail) con invito a prendere visione della stessa.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione appaltante obbligo di affidamento delle prestazioni, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare con il concorrente risultato primo in graduatoria una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Per i requisiti generali e per quelli di idoneità, tale verifica avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 nonché attraverso l'utilizzo dei seguenti sistemi: DURC on line, Banca Nazionale Unica Antimafia.

Esclusivamente per la verifica dell'ottemperanza alla Legge 68/99 si procederà con la richiesta, inviata via PEC, all'ufficio competente.

Per gli altri requisiti si procederà a richiedere direttamente al concorrente di produrre, attraverso la messaggistica della RDO on line, i documenti a comprova.

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, la Stazione appaltante richiederà pertanto all'aggiudicatario di far pervenire, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, la seguente documentazione:

**1) entro 5 giorni solari e continuativi:**

- a) dichiarazione, resa, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare, e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, per ciascun dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, dei familiari conviventi maggiori di età.

**2) entro 10 giorni solari e continuativi:**

- a) documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale, dichiarati del DGUE, elencata ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3.
- b) (Per i Raggruppamenti temporanei/GEIE) Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate.
- c) Elenco completo dei prodotti che l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012.

L'elenco deve contenere l'indicazione di tutti i prodotti che l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), 5.3.4 (prodotti ausiliari) del d.m. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri

ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, l'aggiudicatario deve fornire:

- per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presentare l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
- per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presentare l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012.
- per ciascun prodotto della categoria 5.3.4, le informazioni richieste dal medesimo paragrafo.

Si precisa che, se i requisiti posseduti sono superiori ai requisiti indicati al precedente paragrafi 9.2, 9.3, è sufficiente comprovare il possesso dei requisiti minimi richiesti.

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

La Stazione appaltante si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova (o richiesta d'ufficio dalla Stazione appaltante presso gli enti competenti), si procederà al ritiro dell'aggiudicazione e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice e all'incameramento della Garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di



dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione fatto salvo quanto stabilito dell'art. 32, comma 10, lettera a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere presentata in modalità telematica nelle stesse modalità previste per la presentazione della Garanzia provvisoria.

La Garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 Gennaio 2018, n. 31.

Analogamente l'aggiudicatario deve presentare idonea copertura assicurativa per le seguenti garanzie attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto:

- Polizza R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone di cui l'affidatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto.

Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

- R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera.

Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario potrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto ovvero (in via alternativa) produrre una o più polizze di cui è provvista, integrate e/o modificate affinché conformi alle condizioni sopra riportate.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una

dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle condizioni nonché dei limiti sopra previste/i.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) l'affidatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'affidatario che rimane unica e sola responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è indicato nel documento **spese di pubblicazione**.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

### 30. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento "Elenco personale".

Qualora il Fornitore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto.

Come stabilito all'articolo 3.2 delle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", e dalla più recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3471/2018; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 726/2019), l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La clausola sociale non comporta altresì l'obbligo di utilizzare il medesimo personale dipendente dal precedente gestore esattamente nello stesso servizio svolto in precedenza in quanto un siffatto obbligo risulterebbe eccessivamente gravoso per l'organizzazione di impresa, dal momento che limita irragionevolmente la riallocazione del fattore lavoro senza un corrispondente beneficio effettivo per i lavoratori (Cons. St., comm. spec., 21 novembre 2018, n. 2703; T.A.R. Piemonte, I, 18 marzo 2019, n. 293).

Il concorrente all'atto della presentazione dell'offerta tecnica dovrà presentare, con le modalità indicate al precedente **paragrafo 18**, il Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara in ossequio a quanto stabilito dal combinato disposto dei **paragrafi 3.5 e 5.1** delle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL "imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi".

È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si rimanda alle Linee Guida Anac n. 13 del 13.2.2019.

### **31. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti è consentito secondo quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

L'accesso è esercitato mediante presentazione di istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, contenente:

- la dimostrazione dell'identità del richiedente (mediante carta identità o altro documento equipollente);
- eventualmente, la dimostrazione dei poteri di rappresentanza del richiedente;
- l'indicazione precisa dei documenti ai quali si intende accedere;
- le ragioni motivate per le quali viene richiesto l'accesso dovendo il richiedente dimostrare che ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'Istanza di accesso dovrà essere trasmessa utilizzando la messaggistica della RDO on line

### **32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

